



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 71 del 31/05/2022	OGGETTO: Comune di Gualtieri Sicaminò/Rizzani De Eccher S.p.a. + altri – Autorizzazione al Sindaco a proporre controricorso e ricorso incidentale avverso ricorso principale da parte della Rizzani De Eccher. Assegnazione somme per conferimento incarico legale.
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 13,45 e segg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza	Sindaco	Bitto Santina
	Vice Sindaco	Forestiere Stefano
	Assessore	Parisi Maria Teresa

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Dr.ssa Donatella Costanzo Bana.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 60 del 19 maggio 2022 dell'Area Servizi Generali e Finanziari formulata dal Sindaco Prof.ssa Santina Bitto avente per oggetto:

“Comune di Gualtieri Sicaminò/Rizzani De Eccher S.p.a. + altri – Autorizzazione al Sindaco a proporre controricorso e ricorso incidentale avverso ricorso principale da parte della Rizzani De Eccher. Assegnazione somme per conferimento incarico legale”.

Visti i pareri prescritti dall' art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti ed allegati alla proposta medesima.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto che si allega alla presente per farne parte integrante ;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge ;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di cui all'oggetto, approvandola.

Con separata unanime votazione dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 19/05/2022

Alla Giunta Comunale
sede

OGGETTO: Comune di Gualtieri Sicaminò/Rizzani De Eccher S.p.a. + altri – Autorizzazione al sindaco a proporre controricorso e ricorso incidentale avverso ricorso principale da parte della Rizzani De Eccher. - Assegnazione somme per conferimento incarico legale.

IL PROPONENTE

Premesso che in data 13/04/2022 al protocollo generale dell'Ente n. 2713, è stata trasmessa dall'Avv. Benedetto Calpona la sentenza n.137/2022 pubblicata in data 08.03.2022 emessa dalla Corte d'Appello di Messina nel giudizio ne R.G. 77/2019 relativo alla causa civile vertente tra Rizzani De Eccher S.p.a. + altri e il Comune di Gualtieri Sicaminò;

Visto il ricorso in cassazione ex art.360 c.p.c. avverso e per la cassazione della sentenza sopra citata promosso dalla Società Rizzani De Eccher S.p.a., assunto al prot. di questo Ente col n. 3323 in data 05/05/2022, trasmesso dall'Avv. Benedetto Calpona con nota in cui si precisa altresì che la Ditta Rizzani De Eccher ha proposto ricorso principale notificato il 03.05.2022;

Attesa l'avvenuta proposizione di ricorso principale da parte della Rizzani De Eccher S.p.a. si ritiene opportuno proporre controricorso con facoltà di proporre ricorso incidentale, conferendo incarico al professionista Avv. Benedetto Calpona Via Paolo Borsellino n.10 – Barcellona P.G. (ME), nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa, atteso che il legale ha assistito questo Ente nelle precedenti fasi di giudizio e che trattasi di una questione giuridica molto complessa e di ampia trattazione;

Visto il preventivo all'uopo trasmesso dal legale incaricato, per un totale complessivo di € 47.686,96 compresi oneri di legge, giusto preventivo formulato con nota prot. n.3796 del 26.05.2022;

Dato atto che il professionista incaricato si è impegnato – in sede di elaborazione della richiesta di iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia dell'Ente, sotto la propria responsabilità, a rispettare integralmente quanto disposto dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 12/17, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione Regolamento per il conferimento degli incarichi per il patrocinio legale" nonché di sottoscrivere la Convenzione disciplinante l'affidamento di incarichi di fiducia per la rappresentanza e la difesa del Comune in giudizio, approvata con deliberazione GM. n. 41 del 31.03.2017;

Rilevato che con l'art. 9 del D.L. 24/01/2012 n° 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel precedente sistema ordinistico e che, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove norme il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;

Che in base al vigente Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, adottato con Decreto del Ministro della Giustizia del 20.07.2012, n. 140 e dal successivo D.M. 10 marzo

2014, n. 55, il compenso per tale tipo di controversia scaturente dall'allegato preventivo prot. 3796 del 26.05.2022 a firma del medesimo legale, può essere fissato nella somma di € 47.686,96 (comprese spese generali, CpA ed IVA);

Che tale importo è stato determinato in accordo con il predetto professionista, anche in parziale deroga rispetto alle indicazioni tariffarie previste dal D.M. 55/2014 e che, in ogni caso, l'accettazione dell'importo del compenso nei limiti quivi stabiliti costituisce condizione espressa per il professionista ai fini del conferimento del presente incarico sicchè, il mandato conferito può essere accettato ed esercitato soltanto a condizione della preventiva accettazione del compenso nella misura indicata e stabilita, salve le espresse clausole di miglioramento e premialità contenute nel disciplinare di incarico;

Dato atto che attualmente questo Ente è in stato di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL, giusta deliberazione C.C. n. 27 del 30.06.2021 al vaglio della Corte dei Conti;

Ritenuto opportuno assegnare al responsabile ASGF/servizio contenzioso, la complessiva somma di € 18.000,00 (comprese spese generali, CpA ed IVA) che trova copertura al Cap. 138.1 denominato "spese per incarichi legali del bilancio 2020 – anno finanziario 2022;

Di impegnare con il presente atto questa G. M. per la iscrizione nel redigendo bilancio 2021/2023 della residua somma di € 29.686,96, (comprese spese generali, CpA ed IVA) che si assegnano al Responsabile ASGF per le finalità in oggetto;

Visto l'allegato schema di disciplinare di incarico;

Visto lo Statuto Comunale;

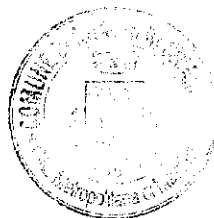
Visto l'O.AA.EELL;

SI PROPONE

1. di autorizzare il Sindaco a conferire il mandato per proporre controricorso e ricorso incidentale avverso il ricorso in cassazione principale ex art.360 c.p.c. avverso e per la cassazione della sentenza n.137/2022 pubblicata in data 08.03.202 emessa dalla Corte d'Appello di Messina nel giudizio R.G. 77/2019 promosso dalla Società Rizzani De Eccher S.p.a + altri contro il Comune di Gualtieri Sicaminò;
2. di conferire incarico legale all'avv. Benedetto Calpona, quale legale di fiducia per rappresentare e difendere questa Amministrazione nel procedimento in questione, nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa, atteso che il legale ha assistito questo Ente nelle precedenti fasi di giudizio;
3. di dare atto che la somma di € 47.686,96 (comprese spese generali, CpA ed IVA) troverà copertura finanziaria mediante i fondi allocati al cap. 138.1 come segue:
 - per € 18.000,00 (comprese spese generali, CpA ed IVA) Cap. 138.1 sul bilancio 2020 pluriennale 2020/2022 – anno finanziario 2022;
 - per € 29.686,96, (comprese spese generali, CpA ed IVA) Cap. 138.1 sul redigendo bilancio 2021/2023
4. di approvare lo schema di disciplinare d'incarico per prestazioni professionali allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
5. di demandare al Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari la predisposizione di tutti gli atti conseguenti e discendenti dal presente provvedimento ivi compreso il relativo impegno spesa e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico con il legale;

6. di stabilire, giusta la condizione in premessa, che la somma di € 47.686,96 (comprese spese generali, CpA ed IVA) comprende tutte le voci di spesa relativi all'incarico e che l'accettazione di tale limite di importo costituisce condizione necessaria e presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione e dell'espletamento dell'incarico, fatte salve le sole eccezioni espressamente richiamate nel disciplinare in caso di esito vittorioso della causa e di soccombenza della parte avversaria.
7. di assegnare al Responsabile ASGF la somma di € 3.372,00 al fine di liquidare l'importo a titolo di contributo unificato al legale di fiducia come sopra individuato;
8. dare mandato al Responsabile ASGF per la liquidazione, con specifica determinazione della somma pari al 15% del totale al legale di fiducia;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi della L.n. 69/09 e ss. mm. ed ii;
10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL SINDACO
F.to Prof.ssa Santina Bitto



CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI FIDUCIA PER LA
RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NEL GIUDIZIO

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ____ (_____) del mese di maggio nei locali del Comune di Gualtieri Sicaminò,

TRA

Bonarrigo Nicolino, nato a a Gualtieri Sicaminò (Messina) il 06 agosto 1955 il quale interviene in quest'atto, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Generali e Finanziari in nome, conto ed interesse del Comune di Gualtieri Sicaminò, C.F. 00423040831, di seguito denominato "Comune";

E

L'avv. Benedetto Calpona nato a Barcellona P.G.(ME) il 24/04/1962 C.F. CLPBDT62D24A6380 con studio legale in Barcellona P.G.(ME) Piazza Paolo Borsellino n. 10 iscritto all'Albo degli Avvocati, di seguito denominato "Professionista";

SI PREMETTE CHE:

con deliberazione di G.M. N. 41 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema – tipo di disciplinare, regolante i rapporti tra questa Amministrazione ed il professionista;

con deliberazione G.M. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha conferito incarico legale al sopra individuato professionista, a proporre controricorso e ricorso incidentale avverso il ricorso in Cassazione ex art.360 c.p.c. avverso e per la Cassazione della sentenza n. 137/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Messina nel giudizio R.G.77/2019 promosso dalla Società Rizzani De Eccher S.p.a. + altri contro il Comune di Gualtieri Sicaminò,

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Oggetto dell'incarico)

1. L'incarico concerne la tutela giudiziaria del Comune di Gualtieri Sicaminò nella controversia che lo vede contrapposto e, pertanto, convenuto dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. L'incarico concerne, altresì, la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo e la rappresentanza in giudizio del Comune. A tal fine, il Sindaco

rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed autonoma determinazione.

3. L'incarico comprende, inoltre, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché il Comune può richiedere al professionista delucidazioni scritte e pareri tecnici sia in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni sia su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti, che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione deve adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.

4. In ogni caso, Il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto al Comune ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente al Comune copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non dà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.

5. La facoltà di eventualmente transigere resta riservata al Comune, permanendo l'obbligo del professionista incaricato di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli al Comune e stipulare schema tipo di transazione da sottoporre successivamente all'attenzione del competente organo esecutivo.

Art. 2 **(Obblighi del professionista)**

1. Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, informando il suo comportamento a criteri di diligenza, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

2. Il professionista dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, Inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

3. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui al precedente comma, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.
4. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista si impegna, inoltre, ad astenersi dall'accettare incarichi legali per giudizi nei quali rappresenta e difenda la controparte.
5. Il professionista incaricato si impegna, infine, a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dai precedenti commi. In caso di omessa comunicazione, entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, il Comune agisce ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3.
6. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente (Comune), il professionista deve, in ogni caso, eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, deve essere previamente approvata dal Comune.
7. Il professionista incaricato comunica, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il professionista prospetta ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

Art. 3 (Ulteriori obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
2. Il professionista, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare, nell'ipotesi in cui, in ragione dell'incarico, venga a conoscenza di:
 - a. dati sensibili, cioè quei dati personali idonei a rilevare l'origine razziale, ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - b. dati giudiziari, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Art. 4
(Domiciliatario)

1. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso professionista. In ogni caso, il domiciliatario deve offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
2. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 5
(Obblighi del Comune)

Il Comune, attraverso i propri Uffici, mette a disposizione del professionista incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. Il professionista riceve copia degli atti, salvo che, per necessità di legge, non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato rende dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 6
(Compenso e Pagamenti)

1. Al professionista incaricato sono corrisposti, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto del Comune (spese vive: postali per francobolli, raccomandate, corrieri, marche da bollo, notifiche, ecc.) debitamente documentate, all'I.V.A., ed al Contributo per la Cassa Previdenziale Avvocati (C.P.A.), una somma per rimborso spese forfettarie, di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione.

In materia di rimborso spese per trasferta, ed i diritti e gli onorari per l'attività svolta, che vengono, con la presente, determinati in misura non superiore ai parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 disciplinante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. In esecuzione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, il compenso da corrispondere all'incaricato, che accetta, per la prestazione professionale in oggetto è concordato nella misura di € 7.153,04 (diconsi euro settemilacentocinquantatre/04), importo che il professionista dichiara

calcolato, in relazione all'organo di giustizia ed al valore della controversia, con i criteri del citato Decreto 55/2014, in misura pari al valore minimo di liquidazione, stabilito, per ciascuna fase, dalle Tabelle "Parametri Forensi" annessa al succitato decreto ministeriale.

3. Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato, in base al grado di complessità della controversia ed a tutti gli oneri ipotizzabili. La diminuzione di cui al precedente comma 2 non è applicata nei casi di controversie di rilevante complessità.

4. A tal fine, in riferimento al contenzioso oggetto della presente, le parti concorda espressamente che:

- o ricorre il caso di controversia di rilevante complessità (1);
- o non ricorre il caso di controversia di rilevante complessità(l).

5. Il professionista è onerato della presentazione di parcella preventiva.

6. L'acconto, relativo al costo del contributo unificato, è stabilito in complessive € 7.153,04 diconsi euro (settemilacentocinquantatre/04) Esso va conteggiato e detratto dal totale del compenso da corrispondere al professionista.

7. L'importo dovuto a saldo è pagato al termine del giudizio per cui l'incarico è conferito.

8. Ai fini della presentazione della parcella e del pagamento del saldo, l'incarico si intende esaurito in caso di recesso esercitato dalle parti ai sensi dell'art. 2237 C.C. Per poter procedere al pagamento dell'acconto, ai pagamenti intermedi ed al pagamento del saldo deve essere emessa e presentata, al protocollo dell'Ente, fattura valida ai fini fiscali.

09. Il professionista è autorizzato a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico della medesima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito.

10. In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Comune e a carico di controparte in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista e viene considerato un premio per l'attività professionale svolta.

11. L'Amministrazione committente viene resa edotta della polizza assicurativa professionale dell'avvocato, indicata da questi nella polizza assicurativa n. 370592229/370592232 rilasciata da Generali Italia Spa con sede in Milazzo (ME)

Art. 7
(Trattamento dei dati personali)

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il professionista dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"):

a. il trattamento dei suoi dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;

b. i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti alla presente convenzione, in particolare:

per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali: per la gestione degli incassi e pagamenti;

per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria;

c. Il trattamento è effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza;

d. i suoi dati personali, ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, possono essere comunicati:

- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; ad istituti bancari per la gestione degli Incassi e dei pagamenti;
- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni;

e. In ogni momento può esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i Suoi diritti, previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Art. 8
(Controversie)

Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine, è competente, in via esclusiva, Il Foro di Barcellona P.G.

Art. 9
(Registrazione e spese)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04. 1986, n. 131.
2. Le spese relative alla registrazione del medesimo sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 10
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile ed, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 1176 ed agli artt. 2229 - 2238 ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.
2. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, consta di n. sei facciate, oltre a quanto sin qui della presente facciata.

Le Parti, dopo averla letta, sottoscrivono la presente convenzione, come segue:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

IL PROFESSIONISTA _____



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

www.comune.gualtieri.me.it
E-mail: ragioneria@comune.gualtierime.it
P.Iva: 00423040831

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI - Servizio Economico Finanziario

Allegato all'atto 60 del 19-05-2022

Responsabile: BONARRIGO NICOLINO - RESP. AREA SERVIZI GEN. E FIN.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNO DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Comune di Gualtieri Sicamino/Rizzani di Eccher S.p.A. + altri -
Autorizzazione al Sindaco a proporre controricorso e ricorso
incidentale avverso ricorso principale da parte della Rizzani De
Eccher.- Assegnazione somme per conferimento incarico legale.

Prop.Delib. 60 del 19-05-2022

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **138** Art.1 di **Spesa a COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.02-1.03.02.99.002)** Altre spese legali
Denominato **Spese per incarichi a legali ex fondo l.r. 6/97**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	22.954,95	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 03-06-2022	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	22.954,95
B	Impegni di spesa al 03-06-2022	-	4.035,91
B1	Proposte di impegno assunte al 03-06-2022	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	18.919,04
D	Prenotazione di impegno 38/2022 del presente atto	-	18.000,00
E	Disponibilita` residua al 03-06-2022 (C - D)	=	919,04

Fornitore: **CALPONA Avv. BENEDETTO**

**Parere sulla regolarita` contabile e attestazione
copertura finanziaria**

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



Il Sindaco
F.to Prof.ssa Santina Bitto

Il Segretario Com.le
F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana

L'Assessore
F.to Stefano Forestiere

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio



che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio

Bizzurro Rita

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
- E' divenuta esecutiva:
- Oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).
X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

Bizzurro Rita